Sentenza

n. 101 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario, Dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio al n. **63314** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 10 dicembre 2025 e proposto dal Sig. -, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Visciotto (C.F. VSCFNC63D01G902N, PEC francesco.viscioto@ordineavvgenova.it) del Foro di Genova, presso il cui Studio è elettivamente domiciliato in Genova, Via Via Innocenzo Frugoni n. 11/6, come da procura in atti;

contro

- **INPS,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37875/i, raccolta n. 7313 del 24 marzo 2024 del notaio Roberto Fantini di Roma, depositata presso la Segreteria di questa Sezione, dagli Avv.ti Ilario Maio (C.F. MAILRI63A12C285N) e Antonella Francesca Paola Micheli (C.F. MCHNNL64S43H282S), con i medesimi domiciliato ai seguenti indirizzi PEC ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 27 maggio 2026 - celebrata con l'assistenza del Segretario Daniela Ricci – l'Avv. Francesco Visciotti per il ricorrente e l'Avv. Antonella Francesca Paola Micheli per INPS.

PREMESSO IN FATTO

I. Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2025 il Sig.– già Commissario Capo della Polizia di Stato, collocato in quiescenza per raggiunti limiti d'età – adiva questo Giudice delle pensioni, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ai benefici pensionistici previsti dall'art. 27, commi 3 e 5, del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, con conseguente ricalcolo della pensione in godimento mediante attribuzione dei quattro scatti del 2,5% sullo stipendio in godimento all'atto del collocamento a riposo, nonché la corresponsione dei relativi arretrati sui ratei di pensione già liquidati senza il suddetto beneficio, oltre interessi e rivalutazione monetaria *ex lege* e con vittoria di spese di giudizio. A fondamento del ricorso il Sig. - espone di aver prestato servizio nella Polizia di Stato dal 12 settembre 1981 (data di arruolamento) fino al 30 settembre 2022 (allorquando è cessato dal servizio per limiti di età) - con la qualifica di Commissario Capo - ed è stato conseguentemente collocato in quiescenza a decorrere dal 1° ottobre 2022, come risulta dal provvedimento di

liquidazione del trattamento pensionistico Mod. SM5007 emesso dall'INPS (doc. 1 del ricorrente).

Il ricorrente riferisce che la pensione diretta di anzianità così conseguita (n. 50638468) è stata determinata in regime misto, avendo egli maturato al 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

Successivamente al pensionamento, dalla lettura del prospetto di liquidazione (Mod. SM5007) egli ha potuto verificare che INPS - nel calcolo della pensione - non ha incluso i quattro scatti stipendiali aggiuntivi del 2,5% previsti dall'art. 27, comma 3, del d.lgs. 334/2000, limitandosi ad applicare il solo coefficiente di trasformazione per il 65° anno di età (beneficio di cui al comma 4 della medesima norma) in considerazione del sistema misto di liquidazione.

Ritenendo invece di aver diritto anche al beneficio dei quattro scatti stipendiali, il Sig. - tramite il proprio difensore - presentava a INPS apposita domanda in via amministrativa e diffida (ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.) in data 2 agosto 2025, sollecitando il ricalcolo del trattamento pensionistico con l'attribuzione del suddetto beneficio (doc. 2 del ricorrente, con prova di avvenuta consegna via PEC).

Tale istanza è rimasta priva di riscontro da parte dell'Istituto intimato entro il termine di legge di 120 giorni, e comunque INPS non ha provveduto a riliquidare la pensione includendo i quattro scatti in parola.

La persistenza dell'inerzia dell'Amministrazione previdenziale ha costretto il ricorrente ad adire questa Corte dei conti.

Egli deduce nel ricorso l'illegittimità del comportamento omissivo di INPS, sostenendo che la mancata attribuzione dei quattro scatti stipendiali aggiuntivi contrasti con la chiara disposizione di legge applicabile al suo caso.

In particolare, il Sig. - richiamando il combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 27 del d.lgs. n. 334/2000 - afferma di possedere tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare dell'aumento del 10% sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, ossia:

i) di essere stato collocato a riposo con la qualifica di Commissario Capo della Polizia di Stato;

ii) di essere entrato in servizio prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336 (precisamente il 12 settembre 1981, quindi anteriormente alla data del 25 giugno 1982 fissata dalla legge);

iii) di non rientrare nella categoria di personale destinataria del comma 1 dell'art. 27 (essendo collocato a riposo non già con il previgente limite di 65 anni, ma con i nuovi limiti di età introdotti dall'art. 13 del d.lgs. 334/2000, nella specie 60 anni).

In virtù di tali circostanze, il ricorrente deduce che l'art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 334/2000 gli riconosce *ope legis* il diritto ai benefici aggiuntivi di cui ai commi 3 (quattro scatti del 2,5%) e 4 (coefficiente di trasformazione per i 65 anni) della medesima

norma.

In punto di fatto, il Sig. - argomenta che la prassi amministrativa di negare i quattro scatti ai pensionati con sistema misto - applicando loro unicamente il beneficio del coefficiente di trasformazione *ex* art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 334/2000 - trovi origine in talune circolari interne emanate in materia pensionistica (in particolare, la circolare del Ministero dell'Interno n. 333/H/G55 del 20 aprile 2015 e la circolare INPS n. 74 del 20 aprile 2014, docc. 3 e 4 del ricorrente) le quali, nell'interpretare sopravvenute disposizioni di legge (l. n. 190/2014, art. 1, commi 707-709), hanno indotto gli uffici a riservare il beneficio dei quattro scatti esclusivamente ai funzionari il cui trattamento di quiescenza sia integralmente calcolato con il sistema retributivo.

Tali atti di prassi - evidenzia il ricorrente - non hanno però valore normativo e non possono in alcun modo derogare o restringere la portata della legge, né introdurre criteri selettivi non previsti dal legislatore: le circolari amministrative, in quanto mere istruzioni interne, non possono porsi *contra legem*.

Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, la negazione dei quattro scatti in suo favore risulta priva di base legale e si pone in aperta violazione dell'art. 27, comma 5, d.lgs. n. 334/2000, dal cui tenore letterale si desume la chiara volontà legislativa di estendere a tutti i funzionari della Polizia di Stato già in servizio al 25 giugno 1982 (non rientranti nel regime transitorio di cui al

comma 1 e collocati a riposo con i nuovi limiti di età) tutti i benefici aggiuntivi indicati nei commi 3 e 4 della stessa disposizione.

II. In data 11 maggio 2026 si costituiva in giudizio INPS, insistendo per il rigetto integrale della domanda attorea, con vittoria delle spese di causa.

Secondo l'INPS, l'art. 27 del d.lgs. n. 334/2000 contempla due distinti benefici pensionistici tra loro alternativi.

In particolare, i quattro scatti stipendiali del 2,5% (comma 3) spetterebbero esclusivamente ai funzionari il cui trattamento di quiescenza sia integralmente calcolato con il sistema retributivo (ossia a coloro che avevano almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995); viceversa, per coloro il cui trattamento pensionistico è liquidato - in tutto o in parte - con il sistema contributivo (come il ricorrente) sarebbe applicabile unicamente il coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni (comma 4), già peraltro attribuito al ricorrente in sede di liquidazione. Inoltre, solo tale seconda categoria di pensionati in regime misto (o interamente contributivo) avrebbe anche un ulteriore beneficio previsto dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997.

Il comma 5 - sempre ad avviso dell'Istituto - avrebbe portata meramente ricognitiva, limitandosi a confermare l'alternatività dei suddetti benefici in ragione del sistema di calcolo applicabile.

Ad avviso dell'Istituto, i benefici pensionistici previsti per categorie del pubblico impiego costituiscono deroghe al sistema

generale e non possono essere estesi oltre i casi espressamente previsti dal legislatore, anche a tutela della sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico pubblico.

A sostegno di tale tesi, INPS richiamava la sentenza della Corte dei conti, Sez. giur, Emilia-Romagna n. 69/2026.

Da ultimo, ove dovesse essere accertato il diritto alla pretesa azionata, INPS ribadiva l'incumulabilità degli interessi con la rivalutazione monetaria, essendo dovuto per accessori solo il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36 della l. n. 724/1994.

III. In data 18 maggio 2026 la difesa del ricorrente depositava una memoria di replica non autorizzata, corredata di produzioni documentali in materia dell'interpretazione dell'art. 27 della l. n. 334/2000 .

IV. All'odierna udienza, l'Avv. Visciotto per il ricorrente e l'Avv. Micheli per INPS insistevano per l'accoglimento delle conclusioni in atti, richiamandosi a quanto già ampiamente argomentato nella discussione del precedente giudizio 63313.

Tale richiamo deve valere anche in merito alla richiesta da parte dell'Avv. Micheli per INPS della dichiarazione dell'inammissibilità della memoria di replica non autorizzata depositata dal ricorrente in vista dell'udienza, con la richiesta di un termine a difesa in caso di acquisizione della predetta memoria con la documentazione allegata, nonché alla replica dell'Avv. Visciotto

per il ricorrente sul punto che evidenziava la provenienza della relazione tecnica allo schema del decreto legislativo, prodotta con tale memoria, dall'Archivio pubblico del Senato della Repubblica.

La causa veniva trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via istruttoria, questo Giudice ritiene ammissibile e non lesiva del diritto di contraddittorio la memoria di replica non autorizzata del Sig. - e la documentazione allegata alla stessa, in quanto di fatto anticipatoria dell'intervento orale del difensore all'odierna udienza e riassuntiva della giurisprudenza e dei lavori preparatori della norma in esame, mentre il precedente amministrativo relativo alla posizione di un funzionario già in servizio a Bolzano deve valutarsi quale mero elemento *ad colorandum* privo di specifica rilevanza giuridica ai fini della decisione.

L'estrema brevità della predetta memoria e l'assenza di argomenti di sostanziale novità rispetto alle posizioni delle parti già ampiamente sviluppate negli atti introduttivi del giudizio rendono superfluo un rinvio della trattazione e la concessione di termini per repliche.

2. Nel merito, il ricorso del Sig. - è fondato e merita accoglimento.

3. Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, l'art. 27 del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 (di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato), introdotto contestualmente all'abbassamento dei limiti di età per il

collocamento a riposo d'ufficio (art. 13 del medesimo decreto), detta apposite misure transitorie volte ad attenuare gli effetti di tale riforma.

In particolare, il comma 1 del citato art. 27 ha previsto un graduale abbassamento dell'età pensionabile per i dirigenti e funzionari di Polizia, ridotta da 65 a 63 anni per i dirigenti superiori e da 65 a 60 anni per le qualifiche direttive inferiori, secondo un regime transitorio disciplinato fino al 2010; il successivo comma 2 ha stabilito, per i medesimi anni, le anticipazioni rispetto ai previgenti limiti di 65 anni per le singole qualifiche.

Il comma 3 del medesimo art. 27 prevede che ai funzionari collocati a riposo prima del 65° anno di età (nell'ambito del regime transitorio di cui al comma 1) vengano corrisposti, in aggiunta alla pensione calcolata secondo le regole generali (art. 13 d.lgs. n. 503/1992), quattro scatti del 2,5% sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento - pari complessivamente a un incremento del 10% - nonché la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili fino al compimento del 65° anno.

Il comma 4 stabilisce invece che per coloro il cui trattamento pensionistico sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo (*ex* l. n. 335/1995) si applichi un coefficiente di trasformazione corrispondente al 65° anno di età, in luogo di quello relativo all'età effettiva di pensionamento (restando fermo,

per i contributivi puri, l'ulteriore incremento del montante di cui all'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997).

Infine, il comma 5 estende espressamente le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 agli appartenenti ai ruoli direttivi e dirigenziali (fino a dirigente superiore) già in servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, non compresi nella previsione del comma 1 e collocati a riposo con i nuovi limiti di età di cui all'art. 13.

La *ratio* di tale clausola di salvaguardia è evidente: evitare che i funzionari con lunghe carriere iniziate prima della riforma del 1982, ma pensionati in base ai limiti ridotti introdotti nel 2000, subiscano un pregiudizio economico, assicurando loro gli stessi benefici compensativi riconosciuti a chi era rientrato nel regime transitorio, in modo da scongiurare ingiustificate disparità di trattamento all'interno della categoria e tutelare il legittimo affidamento dei dipendenti pubblici in tema del trattamento pensionistico.

4. Pertanto questo Giudice aderisce all'orientamento interpretativo che conclude per la spettanza al ricorrente del beneficio azionato nel presente giudizio (cfr. Corte dei conti, Sez. Liguria nn. 94/2022, 111/2023 e 12/2024 e Sez. Abruzzo n. 108/2026).

È incontestato, infatti, che il Sig. - rientri nell'ambito applicativo dell'art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 334/2000: egli apparteneva al ruolo dei commissari della Polizia di Stato ed era già in servizio

alla data del 25 giugno 1982, oltre a non aver fruito del regime transitorio di cui al comma 1; è stato infine collocato a riposo nel 2020 con i nuovi limiti di età (60 anni, quale Commissario Capo, *ex* art. 13 del d.lgs. 334/2000).

In applicazione della disposizione citata, al ricorrente spettano dunque tutti i benefici aggiuntivi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 27 del d.lgs. n. 334/2000.

In altri termini, egli ha diritto sia ai quattro scatti stipendiali del 2,5% (previsti quale compensazione per il pensionamento d'ufficio prima del 65° anno), sia all'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni (previsto per incrementare la quota contributiva di pensione).

5. L'interpretazione restrittiva propugnata da INPS e da un minoritario orientamento giurisprudenziale (Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 69/2026 che al punto 1.3 dichiara espressamente di porsi in contrasto con l'interpretazione letterale della norma in esame) non può essere condivisa.

A tale riguardo, questo Giudice condivide pienamente il ragionamento svolto dalla Sezione Abruzzo con la sentenza n. 108/2026.

La lettera dell'art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 334/2000 è chiara nell'imporre l'applicazione congiunta delle misure aggiuntive ivi previste e non consente di ritenere i due benefici alternativi fra loro, in virtù del chiaro tenore letterale e sistematico della norma.

Innanzitutto, il comma 5 stabilisce testualmente che ai

destinatari in esso indicati "*saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4*", utilizzando la congiunzione copulativa "*e*" che impone un'applicazione congiunta delle due misure, senza preclusioni reciproche.

In secondo luogo, il comma 3 riconosce in via generale i quattro scatti del 2,5 per cento (da calcolarsi sullo stipendio all'atto del pensionamento e da corrispondere in aggiunta alla pensione), senza limitare tale diritto a chi è soggetto al solo sistema retributivo.

Infine, l'*incipit* del comma 4 si rivolge esplicitamente "*Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3*", stabilendo che a questi ultimi, qualora il loro trattamento sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, si applica il coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni.

Questa formulazione logico-giuridica dimostra che chi rientra nel comma 4 è già, per definizione, beneficiario delle disposizioni del comma 3; i due vantaggi operano dunque parallelamente, con gli scatti che si aggiungono alla prestazione pensionistica e il coefficiente che interviene per valorizzare in modo più favorevole la specifica quota liquidata con il metodo contributivo.

Non si può invece ritenere che il comma 3 sia riservato esclusivamente a chi rientra nel sistema retributivo e il comma 4 esclusivamente a chi è nel sistema misto o contributivo per il paradosso logico-testuale che si verrebbe a creare leggendo il comma 4.

Il comma 4 inizia con queste precise parole: "*Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo...*", frase che stabilisce un rapporto di contenimento (un sottoinsieme) in quanto i destinatari del comma 4 devono essere cercati all'interno del gruppo definito dal comma 3.

Se noi interpretassimo il comma 3 come applicabile solo a chi ha il sistema 100% retributivo, all'interno di quel gruppo non ci sarebbe nessuno con il sistema contributivo o misto: di conseguenza, il comma 4 si rivolgerebbe a un "insieme vuoto", ovvero a persone che non esistono, rendendo la norma priva di senso e inapplicabile.

La formulazione del comma 4 dimostra esattamente il contrario: dimostra che il legislatore era perfettamente consapevole che tra i beneficiari del comma 3 vi fossero anche soggetti sottoposti al sistema misto o contributivo.

Il rapporto tra i due commi è quindi di "regola generale" e "regola aggiuntiva": la regola generale (comma 3) definisce un requisito anagrafico e temporale (raggiungere i 65 anni dal 2002 in poi) e a tutti coloro che soddisfano questo requisito, indipendentemente dal loro regime previdenziale, spetta il beneficio economico accessorio (i quattro scatti calcolati sullo stipendio); la regola aggiuntiva (comma 4) si preoccupa di precisare come valorizzare la pensione di quella specifica parte dei beneficiari del comma 3 che ha anche una quota contributiva.

A questi, oltre agli scatti sullo stipendio (garantiti dal comma 3), si applica il coefficiente di trasformazione dei 65 anni per la parte contributiva.

Peraltro, nell'interpretazione delle norme in esame non deve essere trascurato il contesto storico di riferimento, in quanto alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 334/2000 l'attenzione principale era dedicata ai trattamenti pensionistici liquidati integralmente con il sistema retributivo, essendo recentissima l'introduzione del sistema di calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1 gennaio 1996. Ciò trova riflesso, infatti, nella formulazione del comma 4 come "regola aggiuntiva" rispetto alla disciplina generale contenuta al precedente comma 3.

Tale circostanza è confermata espressamente anche dal testo della relazione tecnica allo schema del decreto legislativo: "*Nel calcolo finalizzato alla determinazione dell'entità del beneficio compensativo è stata tenuta presente la normativa propria del vigente sistema retributivo; peraltro si è anche tenuto conto, per quanto possibile, della prevista introduzione del sistema contributivo*" (p. 6 della Relazione tecnica allo schema del decreto legislativo recante "*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*", relativa all'esame da parte del Senato della Repubblica, doc. II allegato alla memoria del ricorrente del 18 maggio 2026).

In conclusione, il testo di legge ci obbliga a considerare il comma

3 come la porta d'accesso generale per tutti (retributivi e misti), mentre il comma 4 è solo un'istruzione aggiuntiva su come calcolare una specifica quota per chi non è puramente retributivo.

La tesi patrocinata da INPS potrebbe invece condurre astrattamente a un esito irrazionale e discriminatorio, poiché farebbe godere degli scatti proprio i soggetti con trattamento integralmente retributivo (di solito più favorevole), negandoli invece a quelli in regime misto o contributivo, titolari di trattamenti generalmente meno elevati. Una simile disparità di trattamento sarebbe contraria ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, come già rilevato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. Liguria n. 12/2024 e Sez. Abruzzo n. 108/2026).

Ne consegue che il diritto del ricorrente ai quattro scatti stipendiali aggiuntivi deve essere riconosciuto in aderenza al dettato normativo.

Eventuali istruzioni interne contrarie invocate da INPS non possono del resto trovare applicazione, in quanto trattasi di circolari prive di valore normativo, e dovendo essere l'attività amministrativa sempre conforme alla legge.

6. Il ricalcolo del trattamento pensionistico dovrà comunque avvenire nel rispetto di ulteriori limiti di legge eventualmente applicabili (es. art. 1, commi 707-709, della l. n. 190/2014, c.d. "doppio calcolo", se applicabili).

7. Per tutte le ragioni esposte il ricorso del Sig. - deve essere accolto, con l'accertamento del diritto del ricorrente al beneficio previdenziale dei quattro scatti stipendiali del 2,5 per cento ciascuno calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, in combinato disposto con il comma 5 della medesima norma.

INPS dovrà provvedere alla liquidazione ed al pagamento al ricorrente della predetta pensione, ivi comprese le differenze sui ratei arretrati, con decorrenza dal 1 ottobre 2022.

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti, spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria – quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi – con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento (art. 167, comma 3, d.lgs. n. 174/2016, come interpretato da Sez. Riunite n. 10/2002/QM).

8. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in misura di euro 2.000,00 (oltre al 4% CPA ed IVA di legge).

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal Sig. - e, per l'effetto:

1. Accerta il diritto del ricorrente al beneficio previdenziale dei

quattro scatti stipendiali del 2,5 per cento ciascuno calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, in combinato disposto con il comma 5 della medesima norma, con la contestuale condanna di INPS alla liquidazione ed al pagamento al ricorrente della predetta pensione con decorrenza dal 1 ottobre 2022. Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti, spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria – quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi – con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

2. Condanna INPS al pagamento a favore del ricorrente delle spese legali in misura di euro 2.000,00 (oltre al 4% CPA ed IVA di legge, se dovuta).

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026.

IL GIUDICE

Dott.ssa Khelena Nikifarava

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 02/11/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

f.to digitalmente